

**Un aspetto procedurale di estrema importanza
per il contrasto alle illegalità ambientali**

**NEI REATI AMBIENTALI ED A DANNO DEGLI ANIMALI
LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E' VERAMENTE
UN DIRITTO AUTOMATICO PER L'IMPUTATO INCENSURATO?
E LA SOSPENSIONE DELLA PENA PUO' ESSERE SUBORDINATA
AD UN OBBLIGO A RIPARARE IL DANNO?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

I reati ambientali ed a danno degli animali spesso non sortiscono un valido effetto deterrente e repressivo nei confronti di chi – in questi campi – delinque in modo importante e “professionale”, soprattutto traendone rilevanti lucri, per una serie di motivi spesso connessi alla natura dei reati medesimi (nel campo ambientale le sanzioni sono quasi tutte modeste e trascurabili contravvenzioni) e tra questi – in primo luogo – **la certezza che di fatto la pena non verrà mai scontata ma resterà solo virtuale sulla carta**. E questo grazie al **beneficio della sospensione condizionale della pena** medesima che per tali tipi di reati è praticamente quasi sempre automatica.

Ma cerchiamo di capire meglio il problema, anche per i “non addetti ai lavori”.

Le violazioni di legge si dividono in illeciti amministrativi ed illeciti penali (reati). Nel campo ambientale, molti illeciti sono di natura amministrativa.¹

¹ Dal volume “**Diritto all'ambiente - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali**” - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): “(...)L'illecito amministrativo consiste in una violazione di un precetto compiuta da un soggetto cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa, che può avere carattere pecuniario o meno. In particolare, ricorre l'illecito amministrativo ambientale nei casi in cui la legge colpisca l'inosservanza delle norme ambientali con l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa. Esso va dunque tenuto distinto dall'illecito penale. Va comunque sottolineato che, dal punto di vista sociologico, all'applicazione della sanzione amministrativa non segue quel disvalore etico-sociale che invece accompagna la sanzione penale; ciò è dovuto al fatto che, sotto il profilo degli effetti, la sanzione amministrativa non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (prima fra tutte l'iscrizione della condanna penale nel casellario giudiziale); ancora dal punto di vista procedimentale, i poteri della polizia giudiziaria nell'eseguire l'indagine penale sono più penetranti di quelli di cui dispone l'autorità amministrativa nell'accertamento della violazione di natura amministrativa; infine, sotto il profilo delle fonti, gli illeciti amministrativi possono essere introdotti anche da leggi regionali. Attenzione - dunque - anche a non creare confusione di termini.

Sostanzialmente si tratta di fattispecie considerate "illeciti minori" e quindi puniti soltanto con una modesta sanzione amministrativa. Nessuna denuncia, nessun processo, nessun aspetto penale, ma soltanto il pagamento di una somma in via, appunto, amministrativa (peraltro spesso molto modesta). L'effetto preventivo, deterrente e repressivo di questi illeciti amministrativi nel campo ambientale è praticamente nullo (o comunque molto limitato).

Se consideriamo che alcuni illeciti amministrativi nel campo ambientale riguardano anche fatti estremamente significativi e rilevanti a danno del territorio, delle acque e della salute pubblica, vediamo che tale previsione normativa, peraltro progressivamente sempre potenziata da una storica tendenza politica alla depenalizzazione del settore, non consente alcun intervento a supporto delle relative previsioni di legalità a livello normativo in quanto - sostanzialmente - nessuno teme di essere perseguito sulla base di un illecito amministrativo, soprattutto se poi da tale attività illegale costui trae un vantaggio a livello economico enormemente superiore alla somma che (rarissimamente) si rischia di pagare in via amministrativa senza alcuna conseguenza nel campo penale.

Nel campo del settore degli illeciti ambientali, altre fattispecie sono invece di natura penale, ma nella stragrande maggior parte dei casi si tratta di "reati-contravvenzione".²

Nel linguaggio comune si sente spesso parlare impropriamente di "multe" o "contravvenzioni" nel campo del diritto amministrativo punitivo; ad esempio, si afferma comunemente "il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione", "ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta" e via dicendo. Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata.

La "multa", infatti, è la sanzione penale pecuniaria prevista per i delitti e, di conseguenza, non è appropriato definire in questo modo una sanzione amministrativa; allo stesso modo rappresenta sicuramente un errore terminologico usare nel campo dell'illecito amministrativo il concetto di contravvenzione, costituendo quest'ultima la forma meno grave di reato. Non sempre, dunque, il comune senso di esprimersi corrisponde alle esatte terminologie giuridiche. Questo può generare pericolosi equivoci interpretativi ed applicativi (...)-

² Dal volume **"Diritto all'ambiente - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali"** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): " (...)In antitesi di gravità rispetto agli illeciti amministrativi troviamo gli illeciti penali (più propriamente detti "reati") che determinano l'azione della polizia giudiziaria. La definizione di "reato" è oggetto di vetuste dispute giuridiche. Certamente si può affermare che, in termini di più intuitiva praticità, il reato è l'integrazione di un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; ergastolo, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un «reato-contravvenzione» di più modesta entità; nel secondo caso (ergastolo, reclusione e/o multa) si tratta di un «reato-delitto» molto più grave. Il reato è accertato dalla polizia giudiziaria ed è sempre di competenza dell'autorità giudiziaria la quale avvia un'attività processuale dopo la ricezione della comunicazione di notizia di un singolo reato. Nella scala di valori che l'ordinamento giuridico si è dato, se tutto il settore penale è certamente più grave rispetto al campo delle sanzioni amministrative, all'interno del sistema penale poi esistono fattispecie più gravi e meno gravi e l'ordinamento prevede una linea di scala dei valori. In modo sostanziale tutti i reati sono stati divisi in due categorie fondamentali che sono i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono i reati più gravi, le contravvenzioni sono i reati meno gravi. Tutti i reati sono, a loro volta in blocco, più gravi rispetto alle sanzioni amministrative. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione e multa; le contravvenzioni con l'arresto e l'ammenda. (...)".

Va ricordato, sempre per i “non addetti ai lavori”, che gli illeciti penali si dividono in contravvenzioni e delitti. Le contravvenzioni (termine che molti usano impropriamente nel linguaggio comune per indicare quella che invece è solo una sanzione amministrativa: es. la sanzione per il divieto di sosta di un’auto...) sono illeciti penali meno gravi e le conseguenze sostanziali e procedurali proporzionalmente ed altrettanto meno gravi; i delitti sono i reati più gravi, e le conseguenze sostanziali e procedurali proporzionalmente ed altrettanto più gravi.

Sono tutti reati, ma quelli contravvenzione sono meno gravi, con pene più miti, prescrizioni più veloci, spesso obblazionabili (trasformabili cioè nel mero pagamento di una modesta somma in via amministrativa...), con un effetto deterrente e repressivo molto minore e limitato; i delitti sono invece reati più gravi, con pene molto più severe, prescrizioni lunghe, patteggiamenti onerosi, consentono strumenti investigativi invasivi importanti ed utili, hanno un effetto deterrente e repressivo molto più forte. Per intenderci, il furto è un reato delitto, mentre la rappresentazione abusiva in pubblico di opere teatrali o cinematografiche è un reato contravvenzione. Nel settore dei reati ambientali, la maggior parte di tali illeciti sono contravvenzioni, e si può dunque ben intuire come già in partenza la normativa appaia assolutamente modesta e circoscritta a livello preventivo e deterrente.

Proviamo ad immaginare quale remora può sortire su tale criminale la prospettiva di rischiare una contravvenzione della stessa tipologia che rischia chi recita in pubblico un melodramma, mentre lui (criminale ambientale) incassa centinaia di migliaia di euro a settimana come provento di tali attività. Può inserire la “spesa” per tale reato (che magari riuscirà pure ad obblazionare) tra le varie ed eventuali del suo budget illegale o tra le uscite per imprevisti durante il viaggio.

Nel campo della tutela giuridica degli animali – che è molto più evoluta rispetto al settore della difesa dell’ambiente – molti illeciti sono reati-delitti. E dunque si tratta di fattispecie con un potenziale preventivo e repressivo molto più significativo.

Ma, in tutti i casi, poi il vero effetto delle norme sanzionatorie è garantito dalla certezza della pena. Chi delinque se percepisce che la pena prevista per le sue malefatte resterà – di fatto – una condanna teorica su un pezzo di carta che poi non sconterà mai (né a livello detentivo né a livello economico), certamente non vede in tale norma un effetto deterrente di ostacolo verso il proprio agire illecito. Se a fronte di un sistema già in se stesso blando come quello sanzionatorio per i reati ambientali, peraltro di difficile accertamento, si aggiunge poi il fatto che comunque si è certi della non esecuzione pratica della pena, considerando il lucro enorme che molti traggono da tali reati consegue che il rischio di una (rara e difficile) condanna è insignificante se si percepisce che in ogni caso tale condanna resterà solo sulla carta e poi non sarà mai effettivamente scontata. Per i reati-delitti a tutela degli animali, certamente in alcuni casi con pene più severe rispetto ai tiepidi reati ambientali, l’effetto poi sostanzialmente è lo stesso se si è comunque certi dell’incertezza della pena...

Se – cioè – si è sicuri che la eventuale pena irrogata anche se più severa non verrà scontata comunque mai. Mentre il lucro che si trae ogni giorno da tali comportamenti illeciti (si pensi ai settori commerciali e industriali dove si individuano spesso maltrattamenti seriali) è elevato e garantisce guadagni rilevanti.

Ma questo della certezza (anzi: incertezza) della pena, è un problema storico del nostro sistema giuridico, che poi incoraggia ogni altra forma di criminalità. Dagli omicidi stradali ai furti seriali ad altro: la percezione della garanzia comunque di non dover poi scontare la pena (soprattutto quella detentiva) è stimolo per ulteriori e reiterate azioni delittuose come le cronache comunicano tutti i giorni.

Ma nel campo dei reati ambientali questo problema è veramente “il” problema di fondo. Perché? Per due ordini di motivi sinergici.

Il primo è un dato di fatto sociale. Chi delinque nel campo dei reati ambientali e/o a danno degli animali raramente (quasi mai) è un “pregiudicato”. Cioè in genere ha il certificato penale senza condanne precedenti. In particolare, nel settore dei reati in questione operati da soggetti imprenditoriali, tale situazione è comprensibilmente la regola.

A questo dato di fatto, si aggiunge il secondo motivo: la prassi della concessione automatica del beneficio della sospensione condizionale della pena. Cosa vuol dire?

In modo semplificato, sempre per i “non addetti ai lavori”. Al termine di un processo di primo grado per un reato ambientale e/o a danno di animali, l'imputato può essere condannato ad una pena detentiva e/o pecuniaria. Può proporre appello e poi ricorso in Cassazione. I gradi di giudizio sono tre. Al termine di questi tre gradi di giudizio (o se non propone appello o ricorso) la sentenza “passa in giudicato”: diventa cioè definitiva. Va iscritta sul certificato penale (e crea il “precedente” che trasforma il soggetto in un “pregiudicato”) ma – soprattutto – dovrebbe essere eseguita: se è stata irrogata una pena detentiva, dovrebbe essere disposta la materiale carcerazione del soggetto per scontare la pena irrogata, se è stata inflitta una pena pecuniaria dovrebbe essere attivata la procedura per incassare la somma da parte dello Stato a carico del condannato. Questa sarebbe la regola.

Tuttavia il nostro sistema giuridico prevede una deroga che vale per i casi “minori” (ed i reati ambientali ed a danno degli animali sono praticamente tutti compresi in questa regola...): il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di un istituto, disciplinato dagli artt. 163-168 del Codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni).

Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie. La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta; o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).

Facciamo quattro calcoli. Salvo casi rarissimi ed eccezionali, di regola nei modestissimi reati contravvenzionali nel campo ambientale questi limiti temporali non sono praticamente mai superati dai soggetti responsabili dei reati medesimi. Neppure in caso di secondo processo per reiterazione del reato... Dunque, al di là delle teorie, il dato di fatto oggettivo e pratico a livello quotidiano è che per i reati ambientali chiunque delinque rientra potenzialmente di diritto in questi parametri. E dunque può accedere a tale beneficio. Per i reati a danno degli animali – salvo casi rari – seppur le pene sono potenzialmente più gravi, è difficile che l'effetto pratico entro tali vasti termini quantitativi non sia diverso...

Ma il problema che vogliamo esaminare in questa sede – giunti a questo punto della procedura – è se tale soggetto condannato ha il “diritto” automatico di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena o ha solo la “possibilità” potenziale di ottenerla: sono due cose ben diverse...

Qui intervengono le prassi, che prendono il sopravvento sulle regole giuridiche formali. Infatti una prassi diffusissima a livello nazionale vuole una specie di automatismo standard: l'imputato condannato ma che è totalmente incensurato (con il certificato penale dunque senza precedenti condanne) ha diritto sempre e comunque per tale solo fatto ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Idem nel caso in cui la nuova pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti. Partendo dal presupposto già sopra espresso che chi delinque nel campo ambientale e/o a danno degli animali è quasi sempre totalmente senza precedenti o comunque con precedenti minimi che non sono ostativi alla concessione di tale beneficio, consegue di fatto che è per prassi garantita per tutti la concessione della pena sospesa nelle sentenza di condanna. Il che significa – sempre di fatto – che non sconteranno mai la pena inflitta.

Ma è davvero così automatico tale meccanismo? **Ma dove è scritto sul codice penale o sul codice di procedura penale che – in tutti i casi – un imputato incensurato ha diritto automaticamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto per il fatto che è incensurato?** Quale articolo prevede questo principio? Risposta: **nessuno**... E solo una prassi interpretativa di fatto. Che può essere applicata, ma può anche non essere applicata, dato che non è legge ma – appunto – solo una prassi.

Ma in realtà cosa prevede la legge? In primo luogo – dunque - non prevede affatto che un imputato incensurato ha diritto sempre e comunque ad ottenere la sospensione condizionale della pena. Prevede – invece – che tale pena sospesa “viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 C.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.”.

Allora, attenzione: ci sono due principi importanti. In primo luogo è **una facoltà discrezionale, non un dovere, del giudice decidere di concedere o meno tale beneficio**. Ma quali parametri deve utilizzare il giudice per decidere se sussistono, nella sua libera valutazione, i presupposti per poter concedere tale beneficio? Il codice lo prevede in modo chiaro: deve operare una prognosi favorevole per l'imputato in ordine al fatto che costui si asterrà per il futuro dal commettere altri reati, e questa valutazione viene operata tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 del codice penale. Dunque, **il giudice non ha un dovere prestabilito di concedere il beneficio, ma lo farà solo se ritiene che il soggetto presenta prospettive di astensione futura da reiterazioni del reato o comunque da ulteriori azioni penalmente illecite**; il richiamo all'art. 133 C.P. gli fornisce una guida generale su cui basare tale valutazione.

Ma cosa prevede l'art. 133 Codice Penale? Vediamolo: “*Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*”.

Come appare evidente, sono tanti elementi, e tutti sinergici, che concorrono a creare la libera valutazione del giudice sul futuro comportamento dell'imputato condannato. I precedenti penali sono solo uno dei tanti elementi, e non certamente l'unico. E di conseguenza l'assenza di precedenti penali – per l'imputato incensurato – non è che uno dei molteplici elementi che deve essere oggetto di valutazione. Non c'è affatto scritto – come qualcuno ritiene per prassi – che l'assenza di precedenti vincola il giudice in modo assoluto...

Dunque il giudice è – naturalmente – libero di valutare che, nonostante lo stato di incensuratezza, il soggetto presenta una prospettiva di prognosi negativa in ordine alla possibile reiterazione del reato e/o integrazione di altri reati, motivando tale convincimento sulla scorta delle (numerose) altre circostanze previste dal citato art. 133 Codice Penale.

Ad esempio, la particolare efferatezza e crudeltà delle modalità di azione, unite alle finalità dell'azione medesima ed all'esame dell'elemento soggettivo nel caso concreto, ben possono far pervenire ad una realistica prognosi sfavorevole seppur in presenza di un certificato penale senza precedenti. Si pensi inoltre, sempre a titolo esemplificativo, ad un imputato che in precedenza è stato già denunciato diverse volte per reati nel settore in esame, ma poi ha oblazionato le relative contravvenzioni penali. Formalmente, sulla carta, ha un certificato penale senza precedenti (i reati oblazionati naturalmente non figurano su tale certificato), ma non si può ignorare – per valutare la sua personalità soprattutto in relazione alle possibili future reiterazioni – che per diverse volte è stato in passato individuato mentre commetteva un certo tipo di illeciti in modo seriale (i cui reati sono stati poi estinti per oblazione).

La prognosi comportamentale può ben tener conto di queste circostanze, anche a fronte di un certificato penale da incensurato.

Al contrario, prassi diffusa interpreta questo combinato disposto di norme deducendone una equazione standard ed applicabile a qualunque caso, qualunque reato, qualunque soggetto, indipendentemente dalle modalità dell'azione illecita e da ogni altra circostanza: se la pena rientra nei parametri quantitativi previsti dal codice per la concessione della sospensione della pena stessa = imputato condannato = sempre e comunque di diritto va concessa la pena sospesa. A nostro modesto avviso tale equazione non corrisponde affatto alla lettera ed allo spirito della legge in esame.

Ma usciamo fuori per un attimo dal campo ambientale, e proponiamo un esempio di cronaca diverso. Un omicidio stradale. Un giovane ucciso sulle strisce pedonali da un pirata della strada che guida a folle velocità in città ubriaco e drogato e con patente ritirata in via amministrativa; non si ferma per soccorrere il giovane e fugge via; in dibattimento emerge chiara la tendenza anche pregressa a tali corse folli, di cui si vantava peraltro con gli amici; ha fatto di tutto per depistare le indagini; non ha mai mostrato collaborazione con gli investigatori. Ma formalmente e sulla carta è totalmente incensurato. Davvero basta questa circostanza per concedere automaticamente e come se fosse un diritto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo che lo stato dei precedenti assicura che non commetterà più reati dello stesso tipo o di tipo simile? Davvero il codice prevede solo questa unica e sola valutazione? E dalle altre, e numerose, circostanze non si può giungere forse a valutazione finale contraria (anche se il certificato penale è senza precedenti)?

Altro esempio tratto dalle cronache che dimostra l'illogicità di tale prassi di preteso automatismo. Prendiamo i furti seriali in appartamento di tipo predatorio, che sono tra i reati che generano maggiore allarme sociale e sono tra i delitti più pericolosi potenzialmente per l'incolumità delle persone eventualmente presenti in casa. Tali soggetti sfruttano ormai in modo abile e professionale maglie procedurali del nostro sistema giuridico, in particolare questa prassi in base alla quale un soggetto che risulta formalmente incensurato ha diritto

automaticamente alla sospensione condizionale della pena e comunque a non vedere applicato a suo carico alcuna misura cautelare detentiva. Percepita questa prassi diffusa a livello nazionale, il sistema sfruttato da tali soggetti dediti al crimine seriale è da manuale per vedere garantito uno spazio temporale di azione per poter agire in modo criminale in via seriale addirittura neppure cambiando zona e dopo essere stati palesemente individuati. Infatti, nel calcolo "procedurale" l'equazione è chiara: anche se colti in flagranza nell'esecuzione di reati così gravi, sulla base della prassi che vuole non applicata alcuna custodia cautelare e comunque automaticamente concessa la pena sospesa, si ha la pratica certezza di essere scarcerati dopo poche ore sulla base della incensuratezza formale.

E così riprendere la propria attività criminale nello stesso posto e con le stesse modalità, sempre nella convinzione che - se arrestati di nuovo - lo stato di formale incensuratezza cartacea li vedrà immuni ancora una volta da misure cautelari e comunque con il beneficio della pena ancora una volta sospesa. Partendo dal presupposto che — nonostante diverse condanne o patteggiamenti intercorsi - il certificato penale non riporterà le pene prima del passaggio in giudicato delle sentenze, si crea così una mora temporale incredibilmente lunga entro la quale i professionisti del crimine continuano a restare sulla carta senza precedenti nonostante la serialità acclarata del loro comportamento criminale e, dunque, sulla base della prassi suddetta possono contare, esibendo di volta in volta un certificato penale formalmente immacolato - sulla mancata applicazione di misure cautelari e/o sulla concessione del beneficio della pena sospesa.

E questo vale - naturalmente - anche per tutti i reati, compresi quelli ambientali ed a danno degli animali. Quello che ci sembra totalmente distonico rispetto alla lettera ed alla "ratio legis" delle norme in esame è - soprattutto - la prassi dell'automatismo secco: incensurato = sempre e comunque pena sospesa (solo per questo). Certamente, in linea teorica un giudice può anche giungere al convincimento che - indipendentemente dalle altre circostanze - lo stato di incensuratezza è prevalente e - dunque- arrivare a concedere tale beneficio, ma almeno in questo caso viene redatta una motivazione articolata che bilancia tale elemento con gli altri elementi. Quello che è veramente non condivisibile è la prassi del principio automatico del diritto alla pena sospesa solo perché incensurato, in modo secco ed immotivato.

Del resto, si veda sul punto: "La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, c.p. L'obbligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., bensì esplicitando l'iter logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Sicché il giudice deve indicare, a tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo

giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura." (Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1992, n. 9693 (ud. 18 giugno 1992), P.M. in proc. Bocchetti).

La sospensione condizionale – come ci sembra di aver fin qui dimostrato - non é un diritto automatico per l'imputato ma un beneficio che il giudice può concedere ove riesca a formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura estraneità del reo da ulteriori azioni delittuose: "In tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale" (Cass. Pen. Sez. II - 6/4/91 - n. 3851 - Pres. Sebastio - Est. Nardi).

E si veda che addirittura la Suprema Corte enuncia questo principio: " In tema di sospensione condizionale della pena, la mera considerazione di incensuratezza nei confronti di uno straniero che non risulta avere stabile dimora in Italia e per di più non compiutamente identificato, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole ai sensi dell'art. 164/comma 1 del C.P., che deve essere particolarmente basato sulla personalità dell'imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui si concreta detto giudizio prognostico" (Cass. Pen. Sez. II - n. 3541 del 4/4/95- Pres. Longodorni - Imp. Slimani).

Infine, il codice di rito prevede che tale concessione "può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi (risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza ex art. 36 cp)." Principio questo importantissimo, giacché in questo caso **si subordina l'effettiva attivazione della pena sospesa ad un obbligo di fare a cura del soggetto condannato.** Se costui non ottempera entro i termini e le modalità stabilite dal giudice, il beneficio non si applica e la pena (anche detentiva) verrà espiata.

Negli anni passati questo principio è stato applicato molto frequentemente – e con effetti positivi – in molte sentenze per reati ambientali nelle quali **il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato a demolizioni di opere edilizie abusive in aree vincolate, a bonifica di discariche, a disinquinamenti di aree territoriali danneggiate.**

Resta un ultimo punto da esaminare, sempre nel confronto tra prassi di fatto e regole procedurali formali: **il patteggiamento.**

Sempre per i "non addetti ai lavori". L'applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena, è un istituto del diritto processuale penale italiano; un procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta che l'imputato rivolge al pubblico ministero (PM), consentita dal giudice, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena

detentiva "patteggiabile". Sostanzialmente, così non si celebra il processo (dibattimento) e la sentenza viene immediatamente pronunciata dal giudice. Il procedimento è premiale per l'imputato che vede una forte riduzione della pena.

Come appare evidente, **i reati a danno dell'ambiente e degli animali rientrano praticamente tutti in modo agevole in tale procedura** e – di fatto – nella maggior parte dei casi, quando il caso non si esaurisce con un modesto decreto penale di condanna o una oblazione, **questa è la procedura scelta da quasi tutti coloro che sono imputati di tali tipologie di illeciti.**

Dunque, per i reati in esame, il patteggiamento è un tema importante perché gran parte dei provvedimenti penale in materia per reati ambientali ed a danno degli animali si esauriscono praticamente con tale procedura.

Che succede – dunque – con la sospensione condizionale della pena nel patteggiamento? La norma prevede che la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. E questa è – infatti – la prassi più comune. In quasi tutti i processi per reati ambientali ed a danno degli animali si giunge ad una pena con accordo tra difesa e PM con la clausola che vuole l'applicazione della pena concordata subordinata alla concessione da parte del giudice del beneficio della sospensione condizionale della pena. E – di regola – tale beneficio viene accordato.

Consegue che – di fatto – **nella maggior parte dei casi che stiamo esaminando l'imputato patteggia una pena minima con il beneficio della sospensione condizionale e – dunque – non sconterà la pena medesima.** Ulteriore vantaggio: il patteggiamento estromette ogni presenza funzionale della parte civile (nei nostri casi magari una associazione ambientalista o animalista) che non può interloquire in alcun modo e non potrà operare in un dibattimento che non verrà più celebrato secondo il rito ordinario; non può neppure chiedere il risarcimento dei danni, ma solo le spese processuali.

Resta da chiedersi – tuttavia – se il giudice nel patteggiamento è obbligato a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al quale le parti hanno subordinato l'applicazione della pena concordata o se può scegliere di non accordare tale beneficio. La risposta è molto semplice: **il giudice anche in questo caso è libero, naturalmente con adeguata motivazione – di decidere di non concedere tale beneficio.** La norma, infatti, prevede espressamente e chiaramente che **in tale procedura il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta** (art. 444 C.P.P. ultimo comma / ultima parte).

Dunque, non è vero che nel patteggiamento il giudice deve necessariamente concedere la pena sospesa se questa è "concordata" tra le parti, perché resta salvo il principio che **tale beneficio è rimesso solo al potere discrezionale del giudice e non può essere rimesso all'accordo tra difesa e PM** (altrimenti il giudice verrebbe spogliato totalmente di ogni funzione

giurisdizionale in tale procedura). Certamente per prassi tale beneficio viene concesso quasi sempre come regola sulla base della equazione di prassi (e non di diritto) che vuole un imputato incensurato automaticamente destinatario della pena sospesa: ma dato che tale equazione non è un principio di legge sostanziale o procedurale scritto in nessun codice, resta anche nel patteggiamento fermo il concetto che – perlomeno nei casi più gravi – il giudice può decidere che tutte le altre circostanze previste dal sopra esposto art. 133 Codice Penale depongono per una prognosi sfavorevole per l'imputato in ordine al suo futuro comportamento e - dunque - decidere di non concedere tale beneficio alla cui applicazione le parti anche se in accordo (difesa e PM) non possono obbligarlo.

E dunque va rigettata l'intera istanza di patteggiamento. A questo punto le parti possono decidere se proseguire con il processo ordinario o riformulare il patteggiamento senza subordinarne l'efficacia alla concessione della pena sospesa da parte del giudice; possono solo presentare istanza non subordinata, alla quale il giudice può rispondere in sentenza con un provvedimento di non concessione del beneficio. Non vi sono – a nostro avviso – ragioni perché il giudice, una volta rigettata l'istanza di patteggiamento per decisione di non concedere la sospensione della pena – debba astenersi dalla successiva fase processuali in quanto non si è affatto pronunciato nel merito della questione di fondo ma ha soltanto utilizzato un suo potere discrezionale per decidere su un aspetto singolo della vicenda, e cioè il beneficio in questione. L'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da questa valutazione, al fine di evitare una assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso. Del resto, riteniamo che non può attribuirsi alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito, con la conseguenza che lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito di un'istanza di parte; esito non solo irragionevole ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, nonché di escludere che alla scelta processuale di una parte possa essere rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito. Orientamento diverso provocherebbe effetti paralizzanti sul processo.

Di conseguenza, avendo dimostrato – crediamo in modo ragionevole – che il giudice sia nel processo con rito ordinario che in quello con rito del patteggiamento non è mai assolutamente obbligato o vincolato nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (e meno che mai può dirsi obbligato o vincolato a concedere tale beneficio per il solo fatto che l'imputato è incensurato), sotto il profilo delle dinamiche delle **denunce dei privati e degli enti esponenziali nonché delle indagini di PG appare importante** – almeno nei casi più gravi e rilevanti – **sottolineare negli atti redatti tutte quelle circostanze specifiche del reato che poi saranno determinanti nella futura valutazione del giudice per decidere se concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena.** Ed in particolare sarà utile a tal fine nelle denunce dei privati e delle associazioni, nonché nelle comunicazioni di notizia di reato della polizia giudiziaria, evidenziare con particolare cura gli

aspetti di gravità del caso-reato facendo specifico riferimento anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del danno o del pericolo cagionato, alla intensità del dolo o al grado della colpa, ai motivi che hanno indotto il soggetto delinquere ed alla sua personalità, carattere del reo, alla condotta contemporanea e/o seguente al reato.

Tutti questi elementi saranno utili nel futuro carteggio processuale per consentire al giudice una valutazione sulla prognosi relativa al futuro comportamento dell'imputato al fine di decidere se concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena nel rito ordinario e nel rito con patteggiamento.

Per la parte civile costituita nel giudizio ordinario, tali elementi potranno poi essere utilizzati nelle richieste finali per opporsi alla richiesta della difesa dell'imputato tendente ad ottenere tale beneficio.

Infine, in caso di concessione del beneficio in questione sia il PM che la difesa di parte civile possono chiedere al giudice di subordinare l'efficacia del beneficio ad un obbligo di fare per riparare e/o risarcire il danno (nei reati ambientali, ad esempio, per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a livello originario e nei reati a danno degli animali per adottare a sua cura e spese tutte le misure idonee a riparare nei fatti il danno attuato).

Maurizio Santoloci

Publicato il 6 settembre 2011